UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it - PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 255 DEL 13/11/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE CASSOLA e MALDINI A ZOLA PREDOSA, DAL GIORNO 15 NOVEMBRE 2019 AL GIORNO 28 FEBBRAIO 2020.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE CASSOLA e MALDINI A ZOLA PREDOSA, DAL GIORNO 15 NOVEMBRE 2019 AL GIORNO 28 FEBBRAIO 2020.

LA COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Tresa Salvatore, (Prot.Unione n. 25981 del 31/10/2019) in qualità di incaricato della Ditta VERONESE IMPIANTI S.p.A. con sede legale a Este (PD) in Via A. Volta civ. 20 - P.IVA 01297950287 - per effettuare lavori di sostituzione rete gas metano per conto ITALGAS RETI S.p.A. con sede legale a Largo Regio Parco civ. 9 a Torino – P: IVA 10538260968 in Via Cassola ed in Via Maldini a Zola Predosa.

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Vista l'autorizzazione allo scavo Prot. nr 14122 del 13/05/2019 rilasciata dall'Area Gestione e Controllo del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 15 Novembre 2019 al 28 Febbraio 2020, nella via Cassola e via Maldini a Zola Predosa, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

A) <u>Lungo il tratto della Via Cassola:</u>

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli sul lato dell'occupazione, ove non già esistente, per una lunghezza massima di metri 50, con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
2. Istituzione di un limite di velocità km/h 30 e del divieto di sorpasso.
3. Istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dell'occupazione regolato da movieri con bandierine rosse e/o paletta o da semaforo mobile di cantiere, in caso di restringimento della carreggiata.
4. Divieto di transito di transito dei veicoli, esclusi i residenti, e il senso unico alternato regolato da semaforo mobile di cantiere, dalle ore 17.00 alle ore 07.30 nel tratto interessato dal cantiere.
5. via Maldini senso unico alternato regolato da semaforo mobile di cantiere,
6. via della Pace angolo via Belvedere divieto di sosta con rimozione per una lunghezza di metri 14.00 e larghezza di metri 10.50.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantita, ove possibile, la transitabilità della carreggiata, anche mediante posa di piastre metalliche a sormontare gli scavi aperti.

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di

eliminazione delle barriere architettoniche).

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- In caso di occupazione di stalli riservati ad invalidi o altre categorie dovranno essere predisposti stalli analoghi il più prossimi possibile a quelli occupati.

- Dovrà essere sempre consentito l'entrata e/o l'uscita ai veicoli, su tutta la carreggiata interessata, e uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 2.75 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è la Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".
Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)